



*PROCEDURA PER L'OPERATIVITA' CON SOGGETTI COLLEGATI
(CAPOGRUPPO)*

17 luglio 2013

CONTENUTI

1.	PREMESSA	Pag.	4
1.1.	FONTI NORMATIVE	Pag.	4
1.2.	AMBITO DI APPLICAZIONE	Pag.	4
1.3.	DEFINIZIONI	Pag.	4
1.4.	OBIETTIVI	Pag.	8
1.5.	CONTROLLATE	Pag.	8
2.	ADOZIONE DELLA PROCEDURA	Pag.	9
2.1.	RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Pag.	9
2.2.	RUOLO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI	Pag.	9
2.3.	RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE	Pag.	10
3.	DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA	Pag.	10
4.	CENSIMENTO SOGGETTI COLLEGATI	Pag.	11
4.1.	COMUNICAZIONE DATI	Pag.	11
4.2.	GESTIONE DATI	Pag.	11
5.	OPERAZIONI DI MAGGIOR RILEVANZA	Pag.	11

CONTENUTI (segue)

5.1.	DEFINIZIONE	Pag.	11
5.2.	GESTIONE	Pag.	12
6.	OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	Pag.	12
6.1.	DEFINIZIONE	Pag.	12
6.2.	GESTIONE	Pag.	13
7.	CASI DI ESENZIONE	Pag.	13
8.	OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI	Pag.	14
9.	LIMITI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI	Pag.	15
10.	OBBLIGHI INFORMATIVI	Pag.	15
	ALLEGATO 1: ATTESTAZIONE	Pag.	16
	ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE DELLE PARTI CORRELATE	Pag.	17
	ALLEGATO 3: DICHIARAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 136 TUB	Pag.	18
	ALLEGATO 4: MODALITA' OPERATIVE DEL CENSIMENTO, CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO E SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	Pag.	
	ALLEGATO 5: PROCEDURA PER L'OPERATIVITA' CON SOGGETTI COLLEGATI (CONTROLLATE)	Pag.	

1. PREMESSA

1.1 FONTI NORMATIVE

FONTI NORMATIVE

Il quadro normativo preso a riferimento è il seguente:

- Articolo 53, d. lgs. 385 del 1993 (Testo unico bancario, da ora TUB);
- Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche di cui alla Circolare nr. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V, Capitolo V (aggiornata il 12 dicembre 2011) in tema di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" emanate da Banca d'Italia (da ora "Circolare 263 Banca d'Italia");
- Circolare n. 155 della Banca d'Italia del 18 dicembre 1991 e successive modificazioni ("Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali") (da ora "Circolare 155 Banca d'Italia");
- Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010) (da ora "Regolamento Consob").

Vengono inoltre in rilievo:

- l'articolo 136 del TUB, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della banca o di altra società del gruppo bancario, con gli esponenti della Banca e delle società del gruppo nonché con altre categorie di soggetti specificamente indicate;
- gli articoli 2391 e 2391-bis del codice civile, in tema di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate (il secondo dei quali attuato con il Regolamento Consob);

1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE

La "Procedura per l'operatività con soggetti collegati" disciplina, in un'ottica di Gruppo, le operazioni con parti correlate e soggetti a esse connessi ("soggetti collegati") poste in essere da Banca IFIS S.p.A. (la "Società", la "Banca" o la "Capogruppo") direttamente o per il tramite di società da essa controllate (le "Controllate" o la "Controllata") e/o comunque facenti parte del Gruppo Bancario Banca IFIS (il "Gruppo").

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 136 TUB.

1.3 DEFINIZIONI

DEFINIZIONI

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

PARTE CORRELATA

- Parte correlata: i soggetti di seguito indicati si definiscono in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca o con una banca o un intermediario vigilato appartenenti al Gruppo:

1. l'esponente aziendale;
2. il dirigente con responsabilità strategiche;
3. il partecipante;
4. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del consiglio di amministrazione, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
5. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
6. una joint venture in cui la Banca è una partecipante;
7. un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Banca, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

PARTE CORRELATA NON FINANZIARIA

Una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive (va fatto riferimento alla somma del totale attivo delle garanzie rilasciate e impegni). La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 5 e 6 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

SOGGETTI CONNESSI

1. Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 3 e 4 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

<i>SOGGETTI COLLEGATI</i>	L'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario.
<i>CONTROLLO</i>	<p>Ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratto o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.</p> <p>Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:</p> <p>a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa¹;</p> <p>b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti, in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.</p> <p>Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p>
<i>INFLUENZA NOTEVOLE</i>	<p>Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.</p> <p>In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:</p> <p>i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;</p> <p>ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;</p> <p>iii) l'esistenza di transazioni rilevanti - intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite infra al paragrafo 5 della procedura-, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.</p> <p>L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p>
<i>ESPONENTI AZIENDALI</i>	I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori ed i sindaci ed include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti

¹ Tale situazione ricorre, ad esempio in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.

	l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
DIRIGENTE CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE	Un amministratore, un sindaco o il direttore generale ("esponenti aziendali") ovvero un altro dirigente ritenuto di tempo in tempo dall'Organo Amministrativo, in base alla configurazione organizzativa della Banca e previo benessere della Capogruppo, investito di responsabilità strategiche.
PARTECIPANTE	Il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.
STRETTI FAMILIARI	Si considerano stretti familiari quei familiari che ci si attende possano influenzare la, o essere influenzati dalla, parte correlata nei loro rapporti con la Banca (o con una Controllata). Ai fini della seguente Procedura si considerano comunque inclusi: a) i parenti fino al secondo grado e il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio di una parte correlata; b) i figli e le persone a carico della parte correlata, del coniuge non legalmente separato o del convivente.
INTERMEDIARI VIGILATI	Le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB ² , gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza.
ATTIVITA' DI RISCHIO	Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.
PATRIMONIO DI VIGILANZA	L'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.
AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	L'amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della Banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario.
OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	La transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

² Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo V del TUB, come riformato dal d.lgs. n. 141 del 2010, si fa riferimento all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo Testo Unico.

	<p>Non si considerano operazioni con soggetti collegati:</p> <p>i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;</p> <p>ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;</p> <p>iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;</p> <p>iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo.</p>
--	--

OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	V. sotto paragrafo 5.
---	-----------------------

OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	L’operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza.
---------------------------------------	--

OPERAZIONE ORDINARIA	L’operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell’ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (v. ancora sotto paragrafo 7).
-----------------------------	---

1.4 OBIETTIVI

OBIETTIVI	La Procedura intende formalizzare le regole di governo societario volte a garantire il rispetto da parte di tutti gli esponenti e dipendenti del Gruppo dei principi di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale nell’esame ed approvazione delle suddette operazioni. Nell’esame di ciascun rapporto l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza e non semplicemente alla sua forma giuridica.
------------------	--

1.5 CONTROLLATE

CONTROLLATE	<p>Le Controllate applicano la “Procedura per l’operatività con soggetti collegati (Controllate)” riportata nell’Allegato n. 5.</p> <p>Le Controllate, a ricezione della “Procedura per l’operatività con soggetti collegati (Controllate)”, trasmessa dalla Capogruppo tramite apposita Direttiva, e delle eventuali successive modifiche, sono tenute a farla propria con deliberazione dell’Organo Amministrativo e a darvi attuazione. L’esecuzione di operazioni con soggetti collegati da parte delle società Controllate, con esclusione delle sole “esenzioni” più oltre indicate, è subordinata a preventivo benestare della Capogruppo a cui la Controllata deve trasmettere apposita richiesta corredata da delibera dell’Organo Amministrativo della Controllata stessa.</p>
--------------------	--

2 ADOZIONE DELLA PROCEDURA

2.1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le delibere sulla Procedura e sulle relative modifiche spettano al Consiglio di Amministrazione della Banca, che le adotta previo favorevole parere analitico e motivato di un comitato del Consiglio medesimo sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della presente disciplina. Il comitato può anche essere appositamente costituito e deve essere composto esclusivamente da amministratori indipendenti³.

La "Procedura per l'operatività con soggetti collegati (Capogruppo)" è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS SpA, previo parere del Comitato Controllo e Rischi (nella sua componente costituita dai soli amministratori indipendenti).

La Procedura è oggetto di valutazione periodica (almeno triennale) ai fini della sua eventuale revisione, secondo le competenze deliberative sopra indicate.

In tale sede il Consiglio di Amministrazione ha incaricato in via permanente il Comitato Controllo e Rischi, nella sua componente costituita da soli amministratori indipendenti, a svolgere le funzioni riportate nel successivo paragrafo 2.2.

Sono riservate alla competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione:

- le operazioni di maggiore rilevanza nonché le operazioni di minore rilevanza non rientranti nei casi di esenzione, più avanti specificati;
- il rilascio di benestare all'esecuzione di operazioni deliberate dall'Organo Amministrativo delle Controllate.

2.2. RUOLO DEL PER IL CONTROLLO INTERNO

RUOLO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Il Comitato Controllo e Rischi, nella sua componente costituita da soli amministratori indipendenti, svolge le funzioni di seguito indicate:

- esprime un parere in riferimento alla valutazione periodica (almeno triennale) ai fini della revisione della Procedura, anche con riguardo all'eventuale decisione di non procedere, all'esito della valutazione, ad alcuna modifica;
- prende visione, con cadenza almeno semestrale, dell'elenco dei soggetti collegati, anche in ottica di risoluzione di eventuali incertezze interpretative;
- nel caso di operazioni di maggiore rilevanza viene coinvolto anche nella fase delle trattative e nella fase istruttoria;
- nel caso di operazioni di minore rilevanza non rientranti nei casi di esenzione, più avanti specificati, esprime un preventivo parere non vincolante.

Nelle operazioni con soggetti collegati influenzate dall'attività di direzione e coordinamento svolta da Banca IFIS nei confronti delle società del Gruppo, il parere del Comitato Controllo e Rischi reca puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con soggetto collegato.

³ Ai fini della presente Procedura, i requisiti di indipendenza degli amministratori sono quelli previsti dallo statuto (art. 11).

2.3. RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE

RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale della Banca vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura e ne riferisce nella relazione dei sindaci all'Assemblea della Banca ai sensi dell'articolo 153 del TUF.

Ai fini di quanto previsto nel precedente capoverso, i componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, il Direttore Generale e i responsabili delle strutture operative della Banca e delle società Controllate informano senza indugio il Collegio Sindacale della Banca in merito a qualsiasi violazione della presente Procedura, di cui essi vengono a conoscenza nell'esercizio del proprio ufficio.

3. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

Una copia della Procedura (e delle eventuali successive modifiche) è:

- trasmessa, a cura della Funzione Affari Societari, ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche⁴ della Banca, unitamente al modulo "Allegato 1", rispettivamente:
 - ✓ all'atto dell'accettazione della nomina, per quanto riguarda i componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo della Banca;
 - ✓ all'atto dell'assunzione o della immissione in ruolo, per quanto riguarda i Dirigenti con responsabilità strategiche della Banca.

Le persone fisiche di cui sopra che hanno ricevuto copia del documento sono tenute a compilare, sottoscrivere e restituire alla Funzione Affari Societari, il modulo riportato nell'Allegato 1, al fine di dare atto della piena conoscenza e accettazione della Procedura;

- messa disposizione di tutti gli investitori, a cura della Funzione Comunicazione, attraverso la pubblicazione sul sito internet della Banca, nella sezione Corporate Governance, fermo restando inoltre l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione predisposta dalla Banca, ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile. Gli Allegati della Procedura, considerata la loro funzione strettamente operativa, non sono oggetto di pubblicazione;
- comunicata a tutti i dipendenti della Banca tramite la pubblicazione nel portale aziendale, a cura dell'Area Organizzazione e S.I.;
- limitatamente all'Allegato n. 5 "Procedura per l'operatività con soggetti collegati (Controllate)" trasmessa con apposita Direttiva alle Controllate, a cura della Funzione Affari Societari.

⁴ al momento di approvazione della presente "procedura" sono individuati come dirigenti con responsabilità strategiche, tra i dipendenti della Banca, il Direttore Generale e il Responsabile Area Amministrazione e Controllo di Gestione nonché Dirigente preposto alla redazioni dei documenti contabili e societari

4 CENSIMENTO SOGGETTI COLLEGATI

4.1 COMUNICAZIONE DATI

COMUNICAZIONE DATI

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Direttore Generale e i Dirigenti con responsabilità strategiche della Banca nonché gli analoghi Organi e soggetti delle Controllate trasmettono alla Funzione Affari Societari della Banca le dichiarazioni previste dalla Procedura, secondo i *fac simile* Allegati 2 e 3 (quest'ultimo i soli esponenti aziendali), ai fini del corretto censimento dei soggetti collegati del Gruppo bancario Banca IFIS S.p.A. nonché dell'aggiornamento della relativa "Banca dati".

I medesimi soggetti sono altresì tenuti a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione dovesse intervenire nei dati comunicati.

Nel caso di mancata presentazione delle dichiarazioni entro la chiusura del semestre, si intenderà tacitamente confermato, ai fini delle periodiche verifiche, che nessuna modifica è intervenuta rispetto alle ultime dichiarazioni presentate.

4.2 GESTIONE DATI

GESTIONE DATI

La Funzione Affari Societari provvede alla redazione, all'aggiornamento e alla conservazione dell'elenco dei soggetti collegati.

Il Servizio Operativo provvede ad aggiornare gli archivi anagrafici.

Le modalità operative sono descritte nell'Allegato n. 4.

Con cadenza semestrale la Funzione Affari Societari trasmette l'elenco aggiornato al Comitato Controllo e Rischi, per gli adempimenti di competenza, e al Servizio Operativo. In caso di assenza di variazioni rispetto al precedente semestre la Funzione Affari Societari ne dà esplicita conferma sia al Comitato Controllo e Rischi sia al Servizio Operativo.

5 OPERAZIONI DI MAGGIORANZA RILEVANZA

5.1 DEFINIZIONE

OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA (definizione)

Le "operazioni di maggiore rilevanza" sono le operazioni con soggetti collegati in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato se redatto);
- b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca⁵. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione;
- c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Banca. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Ove possibile, i dati utilizzati per il calcolo dell'indice devono essere cronologicamente omogenei ed utilizzati con la medesima metodologia anche per la determinazione dei valori della "controparte".

⁵ Nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancio".

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Nel calcolo dei suddetti indici valgono altresì i criteri di dettaglio stabiliti nell'Allegato B della Circolare 263 Banca d'Italia e nell'Allegato 3 del Regolamento Consob.

5.2 GESTIONE

OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA (gestione)

Le operazioni di maggiore rilevanza rientrano, fatte salve le competenze assembleari, nella competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Nel caso di operazioni di maggiore rilevanza il Comitato Controllo e Rischi (limitatamente agli amministratori indipendenti non correlati) viene coinvolto anche nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Il Consiglio di Amministrazione potrà approvare le operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza solamente previo motivato parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi sull'interesse della società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, i compiti sono svolti singolarmente dall'unico amministratore indipendente o congiuntamente nel caso ve ne siano due.

Assieme alle informazioni necessarie per l'assunzione della delibera che devono essere fornite, in maniera completa e adeguata, con un anticipo di almeno due giorni rispetto alla data fissata per la riunione, al Consiglio di Amministrazione viene sottoposto con il medesimo anticipo il documento informativo redatto in conformità dell'Allegato 4 del "Regolamento operazioni con parti correlate". Il Consiglio di Amministrazione ne approva il testo e ne autorizza la divulgazione secondo quanto previsto all'art. 5 del richiamato "Regolamento" Consob, valutando di volta in volta l'eventuale sussistenza di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza.

Valgono, ove applicabili, le ulteriori regole (ad es. sulla verbalizzazione) descritte sulla gestione delle "Operazioni di minore rilevanza".

6. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

6.1 DEFINIZIONE

OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA (definizione)

Sono considerate di minore rilevanza le operazioni con soggetti collegati diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza.

**OPERAZIONI DI
MINOR RILEVANZA
(gestione)**

Le operazioni di minore rilevanza devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione secondo il seguente *iter* (per eventuali operazioni poste in essere da società Controllate l'*iter* riguarda l'espressione del benessere della Capogruppo):

- acquisizione del preventivo parere, non vincolante, del Comitato Controllo e Rischi sull'interesse di Banca IFIS o della società del Gruppo al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- il Comitato Controllo e Rischi, se lo ritiene utile od opportuno, può farsi assistere, a spese della società (all'interno del tetto di spesa di tempo in tempo stabilito dal Consiglio di Amministrazione per singola operazione), da uno o più esperti indipendenti di propria scelta;
- le informazioni necessarie per l'espressione del parere e l'assunzione della delibera devono essere fornite, in maniera completa e adeguata, al Comitato Controllo e Rischi e al Consiglio di Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni rispetto alla data fissata per la riunione; in particolare il Comitato Controllo e Rischi e il Consiglio di Amministrazione ricevono un'adeguata informazione e documentazione riguardante:
 - l'identità della parte correlata e la natura della correlazione;
 - una dettagliata descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni, anche economiche, dell'operazione;
 - le modalità esecutive dell'operazione;
 - il procedimento valutativo seguito;
 - l'interesse e le motivazioni sottostanti l'operazione e i rischi per la Banca (o società Controllata);
 qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;
- qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, il parere preventivo potrà essere espresso dal Collegio Sindacale ovvero, nel caso che tutti i sindaci abbiano un qualche interesse, da un solo amministratore indipendente, anche non facente parte del Comitato Controllo e Rischi;
- i verbali delle deliberazioni di approvazione dovranno recare un'adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca e le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Una completa informativa dovrà essere fornita al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni assieme alle relazioni finanziarie (bilancio d'esercizio e relazione finanziaria annuale, relazione finanziaria semestrale, relazioni intermedie) o all'interno delle stesse, fermi restando gli obblighi di trasparenza nei confronti del pubblico per le operazioni approvate in presenza di un parere negativo del Comitato Controllo e Rischi previste all'art. 7 del "Regolamento Consob".

7 CASI DI ESENZIONE

CASI DI ESENZIONE

In riferimento alla Capogruppo, sono escluse dall'applicazione della presente Procedura le seguenti operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard:

- sul versante dei prodotti e/o servizi commercializzati dalla Banca, quelle descritte nei "Fogli informativi" di tempo in tempo messi a disposizione della clientela nel rispetto della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, purché realizzate alle condizioni medie applicate alla clientela per ciascun prodotto; sono peraltro incluse comunque nell'applicazione della Procedura le operazioni attive

(finanziamenti, prestazioni di garanzia e similari) d'importo complessivo superiore a 500.000 euro per singola parte correlata;

- sul versante dell'acquisizione o della vendita di beni e/o servizi necessari per il funzionamento della Banca, nonché dell'acquisizione di prestazioni, quelle poste in essere entro l'importo di 50.000 euro per singolo provvedimento di spesa, purché a condizioni di mercato.

Le operazioni di cui sopra non necessitano di preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione purché non comportino, a giudizio dell'Organo o soggetto delegato, effetti significativi sul patrimonio, sui risultati aziendali o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, diffuse dalla Banca. Il management conserva adeguate evidenze, di natura documentale, sulle loro modalità esecutive e sulle condizioni, anche economiche, per la loro realizzazione, al fine di assicurarne piena trasparenza e verificabilità.

Con riferimento alle Controllate, sono escluse dall'applicazione della presente Procedura:

- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza;
- le deliberazioni assembleari e consiliari in materia di remunerazioni di amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che risultino coerenti con le politiche di remunerazione fornite dalla Capogruppo ed approvate dall'Assemblea dei soci.

8 **OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI**

OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI

Gli esponenti di Banca IFIS SpA (amministratori, sindaci e direttore generale) non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Banca se non previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale. L'unanimità prescritta dall'art. 136 del TUB non è condizionata alla presenza di tutti i componenti, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione – salvo beninteso quella dell'interessato – votino a favore. Per quanto concerne invece l'approvazione del Collegio Sindacale, quando per qualsiasi motivo uno dei sindaci effettivi non abbia presenziato alla seduta consiliare, la sua approvazione va formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti e va fatta constare nel verbale relativo alla seduta successiva.

Valgono inoltre, per quanto applicabili, gli indirizzi di massima indicati nelle Istruzioni di Vigilanza per le Banche (Titolo II, Capitolo 3) per la valutazione delle questioni aventi ad oggetto obbligazioni degli esponenti del Gruppo Bancario Banca IFIS.

Per le operazioni con parti correlate che devono essere deliberate con le formalità previste dall'art. 136 del D.Lgs. 385/1993 (TUB), alla luce del comma 5 dell'art. 13 del "Regolamento operazioni con parti correlate" non è necessario il preventivo parere del Comitato Controllo e Rischi.

9 **LIMITI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI**

LIMITI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti indicati alla sezione II, Titolo V, Capitolo V, Circolare 263 Banca d'Italia, riferiti al patrimonio di vigilanza consolidato ovvero, nel caso di banche non appartenenti a un gruppo, al patrimonio di vigilanza individuale.

**OBBLIGHI
INFORMATIVI**

Fermo restando quanto di volta in volta prescritto nei precedenti paragrafi della presente Procedura, ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, dovrà essere fornita informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con soggetti collegati concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca e/o del Gruppo Bancario;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con soggetti collegati descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati nel periodo di riferimento.

L'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi previsti in materia di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.

A tale scopo le procedure amministrative e contabili previste dall'articolo 154-bis del TUF si ispirano a criteri di coerenza con la presente Procedura.